



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 novembre 2013  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0195 (CNS)**

---

---

**15708/13  
ADD 1**

**PTOM 44  
ACP 173  
FIN 698  
RELEX 982**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Gruppo ACP
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	12732/12 - COM(2012) 362 final

---

Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") - Adozione dell'atto legislativo (AL+ D) = Dichiarazione
----------	---

---

**Dichiarazione della Commissione da iscrivere nel verbale del Consiglio**

"La Commissione si rammarica della mancanza di un accordo in seno al Consiglio in merito all'inclusione del proposto articolo 47 "Trattamento degli errori amministrativi" nella decisione del Consiglio.

Lo scopo dell'articolo in questione è di confermare esplicitamente nella decisione che, in caso di errore da parte delle autorità competenti dei PTOM riguardante il rilascio dei certificati e i metodi di cooperazione amministrativa, e laddove l'errore si traduca in perdite per la mancata riscossione dei dazi all'importazione da parte dell'Unione, lo Stato membro con il quale il PTOM che ha commesso l'errore mantiene relazioni particolari indennizza il bilancio dell'Unione per la perdita subita.

La Commissione ritiene che l'onere finanziario di queste perdite non debba gravare sul bilancio dell'Unione europea e quindi su tutti gli altri Stati membri.

La Commissione ricorda che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 del TUE, gli Stati membri adottano ogni misura atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati. Uno di questi obblighi attiene all'articolo 29 del TFUE secondo cui i dazi doganali esigibili dovrebbero essere riscossi. Il rifiuto di uno Stato membro di indennizzare le perdite di somme che avrebbero dovuto essere riscosse e rese disponibili ostacola il buon funzionamento del sistema delle risorse proprie dell'Unione, compromettendo in tal modo l'equilibrio finanziario dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e assumere la responsabilità finanziaria derivante dalla relazione particolare con i rispettivi PTOM elencati nell'allegato II del TFUE.

Anche se l'articolo proposto non verrà pertanto incluso nella decisione, la Commissione ritiene che il suo contenuto sia conforme agli obblighi già incombenti agli Stati membri in virtù dei trattati. La Commissione sta applicando questo approccio giuridico agli attuali casi di perdite dovute ad errori da parte delle autorità competenti dei PTOM e continuerà ad applicarlo in casi futuri."

---